



**REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
DELLE AZIONI ORDINARIE DI
INTERCOS S.P.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di
Intercos S.p.A.
in data 20 luglio 2021

Premessa

Il presente regolamento applicabile a Intercos S.p.A. (la “**Società**”) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco (come di seguito definito) nel rispetto della normativa applicabile, dello statuto della Società e delle prassi di mercato.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall’Amministratore Delegato che ne riferirà agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile.

Per tutto ciò che concerne il voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

Definizioni

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell’art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all’art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.

MTA: il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Provvedimento Post Trading: Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata.

Record date: la data di legittimazione all’intervento nell’assemblea degli azionisti e all’esercizio del diritto di voto, come prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Regolamento: il presente “*Regolamento per il voto maggiorato delle azioni ordinarie di Intercos S.p.A.*”.

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del TUF adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Società o Intercos: Intercos S.p.A. con sede legale in Piazza Diaz n. 1, 20123, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con n. 05813780961. R.E.A. 1850176.

Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto: l’azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

Statuto Sociale: lo statuto sociale di Intercos S.p.A. che entrerà in vigore a far data dall’avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, come successivamente modificato.

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

1. Diritto al voto maggiorato

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, ogni azione ordinaria della Società dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, ogni azione ordinaria della Società dà diritto a due voti a condizione che l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi (il "**Periodo Rilevante**").

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze dell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"**Elenco**") cui deve iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, è computato anche il possesso di azioni della Società maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco.

2. Elenco

La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, cui devono iscriversi gli azionisti e coloro che ne sono legittimati in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto, che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari (l'"**Elenco**").

L'Elenco costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità - in quanto compatibili - delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Gli Azionisti possono chiedere copia, a proprie spese, delle annotazioni nell'Elenco che li riguardano.

L'Elenco contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile.

La Società rende noti i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

3. Incaricato della gestione dell'Elenco

L'incaricato della gestione dell'Elenco (l'"**Incaricato**"), nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco ai sensi del presente Regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco;
- fornire riscontro agli Intermediari e ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco nei termini previsti dal presente regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco.

4. Iscrizione nell'Elenco

Il soggetto che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto (il "**Richiedente**") presenta alla Società, per il tramite del soggetto intermediario presso cui sono registrate le azioni

(l'“**Intermediario**”), una specifica richiesta di iscrizione all'Elenco, specificando il numero di azioni che intende iscrivere nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante¹ (la “**Richiesta di Iscrizione**”).

Il modulo per la Richiesta di Iscrizione nell'Elenco è pubblicato sul sito internet della Società www.intercos-investor.com.

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* TUF e dell'art. 6 dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento unico sul post-trading tramite posta elettronica certificata alla casella votomaggiurato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella all'indirizzo amministrazione@pec.intercos.it (la “**Comunicazione**”)².

Non saranno accettate Richieste di Iscrizione pervenute con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente alle azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

La Società, ricevuta la regolare Richiesta di Iscrizione nell'Elenco e verificata la completezza della documentazione e la legittimazione della stessa, procede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta del Titolare del Diritto di Voto e, in ogni caso, entro la c.d. *record date*.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione nell'Elenco potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite del soggetto intermediario, al Richiedente.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco notificando tempestivamente all'Intermediario (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo copia della Comunicazione, completata con la data di iscrizione nell'Elenco, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, esplicitando in tal caso le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

La Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

¹ Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF (Definizione di controllo).

² Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading, la Comunicazione contiene almeno le seguenti informazioni, ed è trasmessa con clausola “fino a revoca”:

- a) i dati identificativi del Richiedente;
- b) i dati identificativi del titolare degli strumenti finanziari se diverso dal Richiedente;
- c) la data della richiesta;
- d) la quantità e la descrizione degli strumenti finanziari per i quali si richiede la comunicazione o la certificazione;
- e) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
- f) nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;
- g) il termine di efficacia della comunicazione o certificazione, o la clausola «fino a revoca»;
- h) la data alla quale la comunicazione o la certificazione si riferisce;
- i) la data di invio della comunicazione o di rilascio della certificazione;
- l) il numero progressivo annuo di emissione.

5. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato

La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, comunicherà tempestivamente all'Intermediario, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, (i) il conseguimento della maggiorazione (con indicazione della data di conseguimento del voto maggiorato) ovvero (ii) il mancato conseguimento della stessa, esplicitando in tal caso la motivazione dell'eventuale diniego.

Il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito:

- a) in caso di successione per causa di morte, ovvero
- b) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari; e
- c) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Nel caso di cui ai punti a), b) e c) che precedono, e fermo quanto previsto in caso di fusione o scissione ai sensi dell'articolo 7, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

6. Possesso anteriore alla data di avvio delle negoziazioni

In deroga agli articoli 1, 4 e 5 che precedono, nel caso in cui un azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso di azioni della Società maturato anteriormente alla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, la Richiesta di Iscrizione nell'Elenco, l'iscrizione nell'Elenco da parte della Società e la comunicazione della Società all'azionista dell'avvenuto conseguimento della maggiorazione dovranno avvenire contestualmente. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni sul MTA si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni dell'articolo 8.

Il decorso del periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi in relazione alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA potrà essere attestato dal Soggetto Legittimato mediante annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società.

7. Azioni di Nuova Emissione

La maggiorazione del diritto di voto, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto, si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**"):

- a) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Preesistenti**");
- b) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- c) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

8. Perdita della maggiorazione del diritto di voto maggiorato e cancellazione dall'Elenco – Rinuncia al voto maggiorato

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni (es. la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione) in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo³ detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco (o all'annotazione della rinuncia al voto maggiorato) nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato, in tutto o in parte, al voto maggiorato, nel qual caso la rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

Con riferimento a quanto precede, si precisa che:

- a) la richiesta di rinuncia da parte dell'interessato deve essere presentata alla Società, direttamente o per il tramite dell'Intermediario, che trasmette attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata alla casella votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza all'indirizzo email della Società amministrazione@pec.intercos.it la comunicazione di rinuncia totale o parziale (in tal caso con specificazione del numero delle azioni oggetto di rinuncia) indicando i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione in conformità all'art. 44 del Provvedimento unico sul post-trading. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente. In deroga a quanto precede, la richiesta di rinuncia da parte di un azionista che avrebbe diritto a chiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso di azioni della Società maturato anteriormente alla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA e l'annotazione della rinuncia nell'Elenco da parte della Società dovranno avvenire contestualmente, e la rinuncia si intenderà efficace a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA.
- b) L'azionista che beneficia della maggiorazione del diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni circostanza o vicenda che possa comportare il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Intermediario, che la trasmette unitamente alle relative motivazioni tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

³ Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.

amministrazione@pec.intercos.it e in copia conoscenza all'indirizzo votomaggiato_computershare@pec.it e dovrà indicare, oltre al numero delle azioni interessate, i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente.

- c) La Società, in caso venga a conoscenza di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa, comunica tempestivamente all'Intermediario, esplicitando la relativa motivazione, la cancellazione d'ufficio del soggetto interessato dall'Elenco.

La Società notifica tempestivamente all'Intermediario la cancellazione dall'Elenco.

9. Aggiornamento

L'Elenco è aggiornato a cura della Società, per il tramite dell'Incaricato, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).